

Torino, 22 Aprile 2008

Circolare n. 02/08

Oggetto: Assegni bancari e circolari

Gentile cliente, il decreto legislativo 231/07 ha comportato alcune limitazioni nell'uso del contante e dei titoli al portatore.

Lo studio ritiene opportuno informarLa che a decorrere dal 30 Aprile:

- Gli assegni di importo pari o superiori a 5.000,00 euro devono riportare il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola "NON TRASFERIBILE".
- Per ogni infrazione è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 al 40% dell'importo trasferito.
- Negli assegni bancari e circolari richiesti o rilasciati senza la clausola "NON TRASFERIBILE", ogni girata deve sempre riportare il codice fiscale del girante. L'assenza del codice fiscale comporta la nullità della girata e l'assegno può non essere pagato.
- Gli assegni bancari emessi dal correntista a proprio favore (compresi quelli con espressioni tipo "a me stesso", "a me medesimo" o simili) non possono essere girati ad altra persona. Questi assegni possono solamente essere presentati ad una banca per l'incasso da parte del correntista stesso.
- Gli attuali moduli di assegni bancari possono essere utilizzati anche dal 30 Aprile 2008 in poi, avendo cura di rispettare da tale data le disposizioni sopra indicate.

Denaro contante e titoli al portatore (compreso i libretti di deposito al portatore)

- E' vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore, effettuato per qualsiasi motivo tra soggetti diversi, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 5.000,00 euro; il trasferimento può essere eseguito solo per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane Spa.

Libretti di deposito bancari al portatore

- Oltre alle limitazioni sopraindicate relative al trasferimento di denaro contante e titoli al portatore, ai libretti di deposito al portatore si applicano anche le seguenti specifiche disposizioni.
- Il saldo dei libretti di deposito bancari al portatore emessi dal 30 Aprile 2008 deve essere inferiore a 5.000,00 euro.
- I libretti di deposito bancari con saldo pari o superiore a 5.000,00 euro esistenti al 30 Aprile 2008 devono essere estinti oppure ricondotti ad un saldo inferiore a 5.000,00 euro entro il 30 Giugno 2008.
- In caso di trasferimento di un libretto di deposito bancario al portatore di qualsiasi importo, il cedente comunica alla banca emittente, entro 30 giorni, i dati identificativi del soggetto al quale il libretto è stato ceduto e la data di trasferimento. Per il trasferimento di libretti emessi prima del 30 Aprile 2008 e presentati da tale data, è anche ammesso che il soggetto al quale il libretto è stato ceduto rilasci alla banca un'autocertificazione relativa al trasferimento stesso.

Parcelle professionisti

La norma Visco-Bersani impone ai professionisti di incassare i compensi solo attraverso strumenti finanziari tracciabili (assegni non trasferibili, bonifici, altre modalità di pagamento bancario o postale) e non in contanti.

I limiti posti per i pagamenti in contanti sono i seguenti:

- | | |
|--|------------|
| - Periodo dal 12 Agosto 2006 al 30 Giugno 2008 | € 1.000,00 |
| - Periodo dal 01 Luglio 2008 al 30 Giugno 2009 | € 500,00 |
| - Periodo dal 01 Luglio 2009 | € 100,00 |

Lo studio è a disposizione per eventuali approfondimenti, cordiali saluti.

Lorenzo PERINETTO